



Tribunale Ordinario di Palermo

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, sciogliendo la riserva assunta in data 07.09.2021, nella persona del giudice dr.ssa Elisabetta La Franca della III sezione civile, in data 23/12/2021 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 2218 R.G.A.C. dell'anno 2020

TRA

..... e entrambi elett.te dom.ti in VIA NOTARBARTOLO, 5 RMO , presso lo studio degli avv.DE GIACOMO ANNA MARIA e SERENA LOMBARDO dalle quali sono rappr.ti e difesi giusta procura in atti

RICORRENTI

CONTRO

POSTE ITALIANE S.P.A., elett.te dom.to in presso lo studio dell'avv. che lo rappresnta e difende giusta procura in atti ,

RESISTENTE

E

..... rappr.ta e difesa dall'..... di

OGGETTO: Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE.**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., del 06.02.2020, i sigg. (..... e), premettevano di avere sottoscritto, in data 16.08.2002, cinque buoni postali fruttiferi, dell'importo di € 1.000,00

ciascuno, privi dell'indicazione della scadenza, della serie, oltre che privi del foglio informativo Analitico, e che a seguito della loro richiesta di rimborso, avvenuta nell'anno 2019, le poste Italiane s.p.a. non avevano provveduto alla chiesta restituzione, eccependo l'avvenuta prescrizione.

Chiedevano, quindi, condannarsi i resistenti, a titolo di rimborso dei buoni sottoscritti nel 2002, al pagamento della somma di € 19.761,65 a titolo di rimborso del capitale ed aumentato degli interessi.

Con comparsa del 08.01.2021 e del 17.01.2021 si costituivano in giudizio, rispettivamente, la cassa depositi e prestiti, quale emittente dei PBF e le Poste Italiane s.p.a., intermediaria, eccependo, appunto l'avvenuta prescrizione del diritto di rimborso dei detti buoni del 2002.

Nessuna attività istruttoria è stata espletata nel corso del giudizio.

E' pacifico che in data 16/08/2002 i sigg. ~~...~~ ebbero a sottoscrivere, presso l'Ufficio postale di Palermo, i buoni fruttiferi postali oggetto di causa, per l'importo capitale totale di € 5.000,00.

E' poi pacifico che i buoni oggetto della controversia contengano la dicitura "a termine" e la data di emissione. Nulla invece **riportano** in merito alla serie di appartenenza, alla scadenza e ai tempi di prescrizione. Tuttavia, come anche ammesso dai resistenti, è indubbio che i buoni in questione appartengano alla serie AA4.

Ciò premesso va adesso precisato che l'unica questione controversa, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, concerne il mancato rimborso di 5 buoni fruttiferi in ragione dell'asserita intervenuta prescrizione. Occorre quindi necessariamente prendere in

esame il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizione del BFP.

In diritto va ricordato che la serie AA4 dei BFP oggetto della presente controversia, è stata istituita con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2002 e collocata nel periodo compreso tra il 3 maggio 2002 e il 20 settembre 2002. Secondo l'articolo 8 del DM in parola, i buoni in questione, possono essere *"liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione"*, mentre in riferimento alla prescrizione, l'articolo 8 del DM del 19 dicembre 2000, ha stabilito che i diritti dei titolari dei titoli si prescrivono a favore dell'emittente dopo 10 anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto concerne il capitale e gli interessi.

Sulla questione *"dies a quo"* va poi rammentato che di recente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione numero 8056/19 confermando che *"la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni"*.

Ora, considerato che nel caso in esame i buoni sono stati emessi nell'anno 2002 con termine di scadenza di 7 anni, per il *dies a quo*, la decorrenza va calcolata dal 31 dicembre 2002 e la prescrizione di dieci anni sarebbe maturata al 31 dicembre 2019. Poiché la richiesta di rimborso è stata inviata ad ottobre del 2019 ed il reclamo porta la data del 30.10.2019, va accolta la domanda di rimborso formulata dagli odierni ricorrenti.

Nel caso di specie una diversa interpretazione del dato letterale della norma, sarebbe altamente pregiudizievole per il consumatore, e

ciò anche alla luce del fatto che i buoni oggetto di causa, non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza. Nè vi è prova che le Poste Italiane abbiano consegnato ai ricorrenti, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo.

Non è quindi possibile ritenere, dalla documentazione prodotta, che l'intermediario abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto a quella di render noto la data di scadenza del titolo.

Per cui avuto riguardo anche al principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto principio codificato nell'art. 2935 c.c., il quale espressamente dispone che *"la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"* non poteva e non può che attribuirsi prevalenza al dato letterale della norma disciplinante i BFP in questione e meglio sopra riportata.

Considerato quindi, che il diritto al rimborso dei buoni oggetto di causa non si è prescritto, la domanda dei ricorrenti va accolta e gli odierni resistenti condannati al rimborso della somma richiesta a titolo di capitale ed interessi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo la natura e il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.

P.Q.M.

il Tribunale di Palermo, sezione III, definitivamente pronunciando, ogni contraria istante eccezione e deduzione respinta, nel

contraddittorio delle parti così provvede:

accoglie la domanda proposta dai sigg. [redacted] e [redacted] e per l'effetto condanna i resistenti, in solido tra loro, a rimborsare ai ricorrenti la somma di € 19.761,65 oltre interessi, sulla sorte capitale, dalla data di costituzione in mora, al soddisfo.

- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida nella misura complessiva di Euro. 1.615,00, oltre le spese borsuali documentate, cassa e iva, se dovuta, ed oltre spese generali di studio.

Palermo, **23/12/2021**

Il Giudice
Elisabetta la Franca